

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco NAPOLI | Presidente f.f. |
| - Avv. Antonino GALLETTI | Segretario f.f. |
| - Avv. Enrico ANGELINI | Componente |
| - Avv. Ettore ATZORI | Componente |
| - Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI | Componente |
| - Avv. Paola CARELLO | Componente |
| - Avv. Claudio CONSALES | Componente |
| - Avv. Paolo FELIZIANI | Componente |
| - Avv. Francesca PALMA | Componente |
| - Avv. Demetrio RIVELLINO | Componente |
| - Avv. Lucia SECCHI TARUGI | Componente |
| - Avv. Giovanni STEFANI' | Componente |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Dott. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) difeso dall'Avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] PEC [OMISSIS]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OMISSIS], in [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, P 177 del. N. 16304/B, notificata a mezzo PEC in data 15/1/2024;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Lucia Secchi Tarugi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il Dott. [RICORRENTE] propone ricorso avverso la decisione del COA di Gorizia del 10 gennaio 2024 con la quale è stata disposta la sua cancellazione dal Registro speciale dei Praticanti Avvocati ritenendo insussistente il requisito della condotta irreprensibile.

La delibera costituiva l'esito della procedura di cancellazione, aperta in data 17.11.2023, poiché, dalla domanda per ottenere l'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati Abilitati, presentata il 25.09.2023, emergeva la sussistenza di una condanna penale e la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati non dichiarati nel modulo di iscrizione, in relazione ai quali il COA chiedeva delucidazioni, che venivano fornite dal Dr. [RICORRENTE].

Dopo aver esaminato le deduzioni difensive dell'interessato nell'adunanza del 10.01.2024, il COA di Gorizia deliberava la cancellazione del Dott. [RICORRENTE] dal registro speciale dei Praticanti Avvocati, ritenendo insussistente il requisito della condotta irreprensibile, *“considerata nell'accezione più volte chiarita dal CNF come quella rilevante ai fini di una verifica sull'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle attività e delle funzioni proprie alla professione forense.”* Il COA esprimeva, in particolare, che il ricorrente non era stato sufficientemente esplicito nel comunicare al Consiglio dell'Ordine, tanto in sede di prima iscrizione, quanto in sede di richiesta del patrocinio sostitutivo, di avere riportato una condanna per un reato la cui condotta aveva un'obiettiva incidenza sui requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività professionale forense e di non aver comunicato di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione, con un ricorso articolato in 4 motivi, con i quali chiede al Consiglio Nazionale Forense l'annullamento della delibera.

Con il primo motivo, il ricorrente rileva che il fatto che la chiarezza o meno della dichiarazione nulla ha a che fare con l'irreprensibilità della condotta e sostiene che l'insufficiente chiarezza non è motivo di cancellazione. In particolare, il ricorrente ritiene che in assenza di chiarezza sulla sussistenza di procedimenti penali, sarebbe stato compito del COA chiedere delucidazioni sul punto. Osserva inoltre il Dr. [RICORRENTE] che le condanne inflitte mediante decreto penale non sarebbero oggetto di iscrizione nel casellario penale richiesto dal privato, né sarebbero rilevanti nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive relative

all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a carico dell'istante, motivo per cui il COA non avrebbe neppure dovuto chiederle.

Con il secondo motivo si contesta l'equivocità del modulo proposto dal COA relativamente alla informazione sull'attività lavorativa dipendente prevedesse alcuna dichiarazione in tal senso, poiché fa riferimento all'assenza di cause di incompatibilità previste all'art. 3, R.D.L. n. 1578/33 che si riferiscono però al divieto di esercizio di attività lavorative per i soli Avvocati e non all'art. 2 Decreto 70/2016 specifico per i praticanti. Aggiunge il ricorrente che non sussiste incompatibilità tra la pratica forense e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, ma la sussistenza di tale rapporto rileva solo ai fini dell'accertamento dell'effettivo svolgimento della pratica e di eventuali incompatibilità, pertanto l'innocuo errore della mancata comunicazione del rapporto di lavoro non avrebbe inciso a suo dire sull'effettivo svolgimento della pratica, così come avrebbe potuto permettere una valutazione ex post sulla sussistenza di conflitti di interesse.

Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia che il COA, con la sua decisione, non avrebbe annullato le precedenti deliberazioni, che, in assenza di provvedimento, resterebbero valide efficaci, pertanto, resterebbe valida la validazione del primo semestre di pratica.

Con l'ultimo motivo il Dr. [RICORRENTE] evidenzia che i fatti di cui alla condanna penale risalgono al 2019, con sentenza passata in giudicato il 7/9/2019, tanto da poter ottenere il beneficio della estinzione al 7 settembre 2024 e richiama l'attenzione sul fatto che la pratica è ontologicamente rivolta a poter sostenere l'esame di Stato, il cui superamento non fornisce un diritto autosufficiente per l'iscrizione all'Albo degli avvocati; pertanto, il requisito dovrà essere comunque valutato al momento della richiesta dell'iscrizione al suddetto Albo, quando il fatto reato sarà estinto per il decorso del quinquennio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La decisione, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio e in applicazione del principio della ragione più liquida tra rito e merito, può essere definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se subordinata nella progressione logico giuridica, senza necessità, quindi, di pronunciarsi previamente sulla genericità della procura difficilmente riferibile alla impugnazione della delibera di cancellazione e comunque conferita su supporto cartaceo, trasmesso in copia informatica non autenticata con firma digitale.

Ed infatti, la delibera impugnata non è censurabile, non essendo affetta da alcun vizio ed anzi avendo fatto buona applicazione della disciplina così come interpretata da questo CNF. Il COA di Gorizia nella massima discrezionalità che gli è riservata dall'art. 17 della L. 247/2017 ha valutato la non sufficiente esposizione da parte del Dr. [RICORRENTE] di due elementi rilevanti al fine della verifica di affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento dell'attività e delle funzioni della professione forense tanto in sede di prima iscrizione, quanto in sede di richiesta del patrocinio sostitutivo (precedenti penali e sussistenza di rapporti di lavoro).

A tal fine, non può condividersi la tesi prospettata nel primo motivo di impugnazione da parte del ricorrente, secondo cui la chiarezza o meno della dichiarazione non avrebbe nulla a che fare con l'irreprensibilità della condotta e l'insufficiente chiarezza non sarebbe motivo di cancellazione; in realtà la non sufficientemente chiara dichiarazione resa dall'interessato in sede di iscrizione – ossia in occasione del primo contatto formale che l'aspirante praticante avvocato intrattiene con il proprio Ordine territoriale – reiterata in sede di richiesta di iscrizione al Registro Speciale dei praticanti Avvocati Abilitati non può non assumere rilievo negativo in relazione al dovere di verità, cui il praticante deve scrupolosamente conformarsi nel rapporto con il Consiglio dell'Ordine, così come sancito, dall'art. 71, primo comma, del Codice deontologico forense, con conseguente valutazione della assenza del requisito della irreprensibilità.

Peraltro, non coglie nel segno né la censura del ricorrente contenuta nel primo motivo e inerente alla circostanza che le condanne inflitte mediante decreto penale non sarebbero oggetto di iscrizione nel casellario penale richiesto dal privato, visto che in questo caso è il COA a chiederle, cioè un ente pubblico, né il richiamo al tempo trascorso dai fatti oggetto della condanna, eccetto nel quarto motivo di impugnazione, perché il COA nella propria delibera ha ben motivato che l'esame sulla sussistenza del requisito è stato compiuto con esito negativo in forza di una valutazione complessiva e mirata a stabilire la affidabilità del Dr. [RICORRENTE], indipendentemente anche dall'esito del procedimento penale che ha coinvolto l'interessato. Non è esclusivamente la condanna penale che ha portato il COA a determinarsi per l'assenza del requisito dell'irreprensibilità, ma il fatto che il ricorrente, in ben due occasioni, non sia stato sufficientemente chiaro e sincero nell'espone che l'aveva riportata.

Anche in merito alla lamentata equivocità del modulo (secondo motivo di impugnazione), che richiama l'assenza di cause di incompatibilità previste all'art. 3 R.D.L. n. 1578/33, riferibili al divieto di esercizio di attività lavorative per gli Avvocati e non l'art. 2 Decreto 70/2016 specifico per i praticanti, è facile osservare che la dichiarazione richiesta era

comunque contenuta nel modulo per l'iscrizione al Registro dei Praticanti e quindi doveva in ogni caso avere rilevanza a tal fine e conseguentemente sarebbe stato doveroso fare riferimento al rapporto di lavoro dipendente in essere.

Il terzo motivo non contiene censure, ma semplici asserzioni anche in ragione del fatto che il ricorrente chiede esclusivamente l'annullamento della delibera e non formula domande – che pure sarebbero inaccoglibili - volte alla conservazione parziale degli effetti dell'iscrizione

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Antonino Galletti

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà